



Ministero della Difesa

Agenzia Industrie Difesa

CONVENZIONE

TRA

il MINISTRO DELLA DIFESA

E

**il DIRETTORE GENERALE
dell'AGENZIA INDUSTRIE DIFESA**

Decorrenza: 1 gennaio 2015

PREMESSA

L'Agenzia Industrie Difesa ha lo scopo di gestire unitariamente le attività delle unità produttive e industriali della Difesa, inquadrare nell'area tecnico-industriale del Ministero della difesa ai sensi degli articoli 47 e 48 del Codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e indicate nei decreti adottati dal Ministro della difesa.

La presente convenzione triennale è predisposta a norma dell'articolo 133, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90 (nel seguito denominato "Regolamento"), che prevede la stipula, ogni tre anni, di una convenzione tra il Direttore generale dell'Agenzia e il Ministro della difesa per la definizione e il perseguimento degli specifici obiettivi dell'Agenzia; per la verifica, da parte del Ministro, dei risultati raggiunti; nonché per la determinazione degli ulteriori contenuti previsti dall'articolo 8, comma 4, lettera e), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.300.

Con le premesse fatte, il Ministro della difesa ed il Direttore generale dell'Agenzia Industrie Difesa

STIPULANO E CONVENGONO QUANTO SEGUE:

ARTICOLO 1

OGGETTO E DURATA

1. La presente convenzione, fermi restando gli obiettivi assegnati al Direttore generale dell'Agenzia con il decreto di conferimento dell'incarico del 27 agosto 2014, anche ai fini della misurazione e valutazione della *performance* organizzativa e individuale, definisce gli obiettivi dell'Agenzia Industrie Difesa (in seguito denominata AID o Agenzia) e disciplina i rapporti tra il Ministero della difesa e l'Agenzia stessa per il periodo 1° gennaio 2015 – 31 dicembre 2017.

ARTICOLO 2

OBIETTIVI

2.1. PRINCIPALI OBIETTIVI

1. Nel triennio 2015-2017 l'attività dell'Agenzia è finalizzata al conseguimento dell'obiettivo istituzionale dell'economica gestione, nel rispetto del piano triennale in vigore.
A tal fine, occorre perseverare in tutte le iniziative volte a rivedere in modo significativo il rapporto dell'Agenzia con il mondo privato e con il mercato interno della Difesa e delle altre Pubbliche Amministrazioni, allo scopo di completare la ristrutturazione necessaria a reimpostare l'assetto industriale dell'Agenzia stessa in vista di successive, eventuali riconfigurazioni delle proprie Unità produttive.
Al contempo, è necessario continuare a valorizzare tutti gli *asset* disponibili nelle Unità stesse, dalle risorse umane e relative competenze specifiche, agli investimenti disponibili e realizzati in questi anni, fino al portafoglio clienti acquisito.
2. In tale contesto, le attività dell'Agenzia dovranno essere prioritariamente indirizzate a:
 - a. completare, nei vari settori di attività, gli interventi organizzativi e gli investimenti programmati, idonei a reindirizzare le attività dell'Agenzia mediante un riposizionamento strategico-competitivo delle sue Unità produttive, privilegiando l'impiego della manodopera disponibile negli stabilimenti;
 - b. predisporre un piano di rilancio della competitività, valorizzando le attività che presentano reali vantaggi competitivi e fondate previsioni di successo sul mercato, in modo da utilizzare al meglio gli investimenti effettuati e le risorse umane disponibili. Nell'ambito del piano sarà

- perseguito anche l'obiettivo di promuovere l'occupazione giovanile, agevolando il *turn-over* dell'organico con l'inserimento di nuove risorse umane;
- c. ottimizzare, nell'organizzazione e nella gestione, le iniziative avviate, rendendole maggiormente produttive, competitive e remunerative;
 - d. incrementare il grado di soddisfazione del cliente interno (*captive*), attraverso azioni mirate a:
 - 1. concentrare le attività degli stabilimenti su prodotti e servizi di prioritario interesse per le Forze armate, decrementando di converso la produzione di beni e servizi per esse non prioritari;
 - 2. sviluppare nuovi prodotti e servizi atti a consentire una gestione ottimale delle dotazioni di Forza armata soggette a scadenza;
 - 3. massimizzare il valore di mercato delle dotazioni di Forza armata obsolete e/o in dismissione;
 - 4. minimizzare i costi per la demilitarizzazione e la demolizione dei mezzi da rottamare;
 - 5. sviluppare ulteriormente il rapporto con il mercato esterno, anche per compensare i minori volumi delle commesse affidate dal Ministero della difesa;
 - 6. valutare la possibilità di impiegare il valore aggiunto derivante dalla vendita di beni e servizi a operatori esterni alla Difesa, ai fini della creazione, presso ciascun operatore, di un credito di pari importo a favore delle Forze armate, secondo schemi negoziali da definire ai sensi dell'articolo 7.1, comma 2;
 - 7. fornire gratuitamente il servizio di dematerializzazione degli archivi di Forza armata, previo pagamento dei soli costi diretti esterni e di funzionamento sostenuti;
 - e. efficientare l'utilizzo delle risorse, dando priorità alle iniziative ad alta intensità di utilizzo della manodopera interna e a basso contenuto di investimenti;
 - f. promuovere la costituzione di tavoli tecnici con le competenti articolazioni del Ministero della difesa, volti a risolvere situazioni creditorie nei riguardi del medesimo Ministero, anche attraverso il ricorso a permutate di materiali e mezzi dismessi dalla Difesa;
 - g. ottenere finanziamenti erogabili da altre Pubbliche Amministrazioni e/o Istituzioni pubbliche e/o private, quali le Organizzazioni non Governative di cooperazione allo sviluppo, qualora ne esistano i presupposti;
 - h. assicurare continuità operativa sul medio/lungo periodo alle attività dell'Agenzia, attraverso la definizione e l'attuazione di specifiche linee di azione mirate al raggiungimento della sostenibilità finanziaria dell'Agenzia;
 - i. adottare nuovi modelli organizzativi e gestionali basati su una ripartizione ottimale delle attività, attraverso specifiche unità di coordinamento afferenti determinate aree strategiche funzionali (*Business Unit - BU*), come ad esempio:
 - B.U. "Esplosivi e munizionamento";
 - B.U. "Attività navali";
 - B.U. "Mezzi terrestri ed aerei";
 - B.U. "Istituto chimico-farmaceutico";
 - B.U. "Dematerializzazione".

2.2. ULTERIORI OBIETTIVI

- 1. Particolare impulso dovrà essere impresso alle attività di Ricerca e Sviluppo tecnologico in settori innovativi e di specifico interesse per lo strumento militare, nonché di interesse strategico nazionale, allo scopo di favorire il rilancio e la competitività delle Unità produttive, sviluppandone la capacità produttiva, sia in termini di processi che di prodotti, attraverso il

- ricorso a fonti di finanziamento esterne al Ministero della difesa e l'accesso agli appositi fondi sia nazionali che comunitari.
2. Inoltre, dovrà essere data priorità al soddisfacimento delle commesse affidate dal Ministero della difesa, per il tramite del Segretariato generale della difesa, con riguardo alle attività di ammodernamento, potenziamento, esercizio e manutenzione dei mezzi e dei materiali in uso alla Difesa, nonché al supporto correlato alla cessione a terzi di beni per i quali il Ministero medesimo abbia determinato la necessità o l'opportunità di procedere all'alienazione.
 3. Infine, con riferimento alle attività dello Stabilimento chimico-farmaceutico militare di Firenze, occorrerà potenziare le capacità produttive e tecnologiche per rispondere a tutte le esigenze connesse a:
 - produzione e distribuzione di farmaci orfani rientranti nell'ambito di applicazione dell'articolo 5 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, o a seguito dell'ottenimento dell'autorizzazione all'immissione in commercio;
 - sviluppo del processo industriale per la coltivazione e successivo confezionamento dei farmaci a base di cannabinoidi;
 - incremento della produzione di antidoti per conto dei Ministeri della salute e della difesa per il trattamento sanitario e la protezione in caso di emergenze derivanti da agenti patogeni, tossine, agenti chimici e radiazioni nucleari;
 - sviluppo delle attività propedeutiche al rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio dei medicinali d'interesse pubblico, e particolarmente del principio attivo dello "stopshock" utilizzato per il trattamento salvavita in tutte quelle situazioni in cui è presente uno stato di *shock* emorragico.

ARTICOLO 3

PATRIMONIO E BENI ATTRIBUITI ALL'AGENZIA

1. I beni immobili, ubicati nei comprensori degli Stabilimenti militari, sono attribuiti alla gestione dell'AID per il tempo necessario allo svolgimento dell'attività istituzionale della stessa.
Tali beni rimangono nel patrimonio immobiliare in uso al Ministero della difesa e sono messi a disposizione dell'AID tramite verbali di consegna.
Con le stesse modalità, gli immobili, al termine delle esigenze istituzionali dell'Agazia, saranno restituiti al Ministero della difesa.
2. Le manutenzioni ordinarie e straordinarie degli immobili sono definite e regolamentate dalla normativa vigente nel Ministero della difesa. In ogni caso sono a carico di AID le manutenzioni ordinarie, mentre rimangono a carico del Ministero le manutenzioni straordinarie e gli adeguamenti di legge.
A tal fine, le specifiche esigenze sono segnalate dall'Agazia al Ministero della difesa, che le valuta per gli aspetti tecnico/amministrativi, tramite i propri organi tecnici territoriali competenti, e per la conseguente programmazione e pianificazione delle spese, secondo le normali procedure di formazione del bilancio della Difesa.
Gli interventi sono attuati secondo le procedure previste per l'esecuzione dei lavori nell'ambito del Ministero della difesa.
Nel caso di impreviste e improcrastinabili esigenze di ripristino c/o adeguamento infrastrutturale, qualora l'organo programmatore-finanziario del Ministero della difesa non disponga della prevista copertura finanziaria, ma concordi sulla necessità dell'intervento, l'Agazia può avvalersi del competente organo territoriale del Genio per l'espletamento della procedura di

- affidamento dei lavori, lo svolgimento della direzione lavori e l'esecuzione dei collaudi, mentre i corrispondenti oneri economici contrattuali vengono sostenuti dall'Agenzia, che provvede ai pagamenti sulla base della documentazione tecnico-amministrativa prodotta dall'organo territoriale del Genio. I suddetti oneri verranno ripianati all'AID, anche attraverso l'istituto della permuta, secondo modalità preventivamente concordate con l'organo programmatore competente.
3. Previa autorizzazione del Ministro, l'Agenzia può affidare a terzi in co-uso aree totali o parziali degli stabilimenti, qualora tale affidamento sia mirato al fine della piena valorizzazione delle risorse disponibili e all'incremento delle attività produttive delle Unità produttive ad essa affidate in gestione.
 4. L'AID impiega le infrastrutture degli stabilimenti ad essa conferiti nel rispetto delle norme di sicurezza vigenti e si avvale dell'organizzazione del Segretariato generale della difesa per l'esercizio dell'attività di vigilanza in materia di sicurezza e salute sul luogo di lavoro, stabilita dall'apposita direttiva SGD-G-022 emessa dal Segretario generale - Direttore nazionale degli armamenti. In particolare, il Ministero della difesa provvede con proprio personale tecnico a effettuare le ispezioni, i controlli, le verifiche e i collaudi, nonché a rilasciare le certificazioni riguardanti la sicurezza dei luoghi di lavoro dell'Agenzia.
 5. Le esigenze finanziarie necessarie per gli adeguamenti antinfortunistici, per quanto riguarda le infrastrutture, sono segnalate dall'AID al Ministero della difesa, che le valuta con gli stessi criteri indicati al precedente comma 2.
 6. L'adeguamento di aree a nuove esigenze operative e allo sviluppo di nuovi prodotti, compresa la loro messa a norma, rientra nella competenza dell'Agenzia, che ne dà comunicazione preventiva al Ministero della difesa. Il costo dei lavori eseguiti rientra nei "costi incrementativi su fabbricati di terzi" dell'Agenzia e dà origine a un ammortamento pluriennale.
 7. Si applica agli stabilimenti interessati l'esonero previsto dall'articolo 30 della legge 18 aprile 1975, n.110, per gli stabilimenti della Difesa che trattano esplosivi e prodotti per il munizionamento o parti di essi, commissionati dal Ministero della difesa e dai Corpi armati dello Stato (di cui al collegato decreto ministeriale del 1958), come comunicato dal Ministero dell'interno con lettera n. 557/B.27644 del 23 aprile 2002, nonché la normativa vigente in ambito Ministero della difesa. Il medesimo Ministero, su richiesta di AID, provvede alla certificazione dell'adeguatezza delle aree di lavorazione, delle riserve e dei depositi dei materiali esplosivi alle leggi e norme vigenti, secondo il principio generale di salvaguardia, da fatti accidentali, per persone e ambiente.
 8. Il Ministero della difesa, nei limiti delle proprie possibilità e con eventuali oneri da concordare, mette a disposizione degli stabilimenti interessati depositi di Forza armata, per far fronte a eventuali esigenze di decentramento di munizionamento/esplosivo da sottoporre a lavorazione, che risulti eccedente le portate nominali di riserve e depositi di stabilimento.

ARTICOLO 4 **PERSONALE CIVILE**

1. L'Agenzia si avvale di:
 - a) personale civile degli stabilimenti affidati in gestione, dotato di contratto a tempo indeterminato, proveniente dai ruoli della Difesa e transitato nei ruoli dell'Agenzia;
 - b) personale civile del Ministero della difesa operante anche in posizione di "distacco" presso la Direzione generale e gli stabilimenti affidati in gestione;
 - c) personale degli stabilimenti conferiti, dotato di contratto a tempo indeterminato, ma ancora

- non inquadrato nei ruoli dell'Agenzia (Unità di Gaeta);
- d) dipendenti pubblici, anche con qualifica dirigenziale, con onere economico a carico della disponibilità finanziaria della medesima Agenzia, assegnati alla stessa anche in posizione di aspettativa, fuori ruolo, comando o analogo provvedimento ovvero a seguito di procedure di mobilità, secondo le disposizioni normative e contrattuali vigenti nei rispettivi ordinamenti;
- e) personale civile assunto dall'Agenzia, con onere economico a carico della disponibilità finanziaria della medesima Agenzia, con contratto a tempo determinato di diritto privato per specifiche esigenze che richiedono adeguate competenze tecniche, o adeguate qualifiche professionali, per le quali non è possibile fare ricorso a quello in servizio.
2. Al personale che presta servizio presso l'AID viene applicato il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) del Comparto Ministeri, nonché i contratti collettivi integrativi stipulati dalla Direzione generale dell'Agenzia e dalle Organizzazioni Sindacali (OOSS) aventi titolo. Al personale assunto con contratto a tempo determinato si applica, in quanto compatibile, lo stesso CCNL per le materie non specificatamente trattate nel contratto di assunzione ovvero, in relazione alla tipologia delle funzioni svolte, il CCNL di categoria.
3. Il processo di definizione e approvazione delle dotazioni organiche dell'Agenzia, iniziato a fine 2011, è stato portato a compimento con il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 gennaio 2014. Di conseguenza l'AID:
- a) sottoporrà all'approvazione del Ministro la pianta organica della Direzione generale e di ogni Unità produttiva, articolata per "aree funzionali" e "profili professionali" e posti di funzione dirigenziale di livello non generale, giusta quanto previsto dall'articolo 143, comma 1, del Regolamento;
- b) darà corso a tutti i previsti adempimenti finalizzati all'assunzione di personale con contratto di lavoro a tempo indeterminato mediante pubblico concorso, a copertura dei posti disponibili in pianta organica.
4. Le disposizioni riportate nei successivi commi non si applicano al personale assunto in Agenzia con contratto a tempo determinato.
5. E' a carico del Ministero della difesa la parte fissa della retribuzione del personale civile a tempo indeterminato, mentre la retribuzione accessoria (straordinario, missioni, pasti, etc.), da erogare secondo il quadro normativo vigente e nei limiti quantitativi fissati, è a carico dell'Unità produttiva / Direzione generale di AID.
6. Ai fini delle corrette rilevazioni contabili di cui all'articolo 141, commi 2 e 3, del Regolamento, il Ministero della difesa garantisce all'AID, attraverso il nuovo sistema informativo NoiPA ("Cedolino Unico per le Pubbliche Amministrazioni") entrato in vigore dal 1° gennaio 2013 e gestito dal Ministero dell'economia e delle finanze (MEF), sulla base delle variazioni fornite dalle singole Unità produttive, l'elaborazione delle retribuzioni mensili e dei conseguenti oneri previdenziali, assistenziali e fiscali del personale civile in servizio presso le predette unità, in modo da consentire all'Agenzia di assicurare, anche presso le stesse Unità, una gestione contabile separata tra il personale inquadrato e quello rimasto in carico al Ministero della difesa. Rimane in carico al Ministero della difesa l'onere di garantire, attraverso l'interfaccia tecnica con il nuovo sistema NoiPA del MEF:
- la regolarità dei versamenti contributivi (previdenziali ed assistenziali) e Tfr/Tfs;
 - la predisposizione e l'invio all'INPS della DMA (Denuncia Mensile Analitica);
 - la corretta applicazione delle norme in materia fiscale e l'emissione dei CUD;
 - la corretta applicazione delle norme in materia di gestione dei buoni pasto (previdenziali, IRAP e fiscali);

- le eventuali trattenute in busta paga poste a carico del personale dipendente (quote sindacali, prestiti, cessione del quinto, pignoramenti, ecc.).
- Viene inoltre garantita dal Ministero della difesa l'assistenza fiscale per l'emissione del Mod.730 e per l'invio all'Agenzia delle Entrate del Mod.770/s per l'AID, sia per il personale civile che militare, ad opera della Sezione Amministrativa Fiscale del CAEI (Centro Amministrativo Esercito Italiano), sede di Roma e sezioni staccate.
7. Gli oneri relativi al trattamento economico del personale costituiscono una dotazione finanziaria dell'Agenzia (articolo 9 del decreto legislativo n. 300 del 1999), erogata attraverso il Ministero della difesa, che provvede a finanziare gli organi previsti dalla normativa di Contabilità di Stato vigente in materia. A tale riguardo l'Agenzia si impegna a mantenere i suddetti organi presso le singole unità, per lo svolgimento delle predette funzioni.
 8. Il Ministero della difesa, per il tramite della Direzione generale per il personale civile, garantisce all'Agenzia ogni forma di consulenza e assistenza, fino a curare, ove necessario e nell'ambito delle competenze precedentemente svolte, l'istruttoria di procedimenti amministrativi e la predisposizione di schemi di singoli atti giuridici, che devono essere formalizzati dal titolare dell'Agenzia stessa. Resta fermo che gli eventuali benefici economici a favore del personale per provvedimenti emanati "ope legis" rientrano nella disponibilità finanziaria degli appositi capitoli del Ministero della difesa.
 9. Nello specifico accordo, annualmente sottoscritto dal Ministero della difesa e dalle OOSS nazionali aventi titolo, viene stralciata dal Fondo Unico di Amministrazione (FUA) della Difesa una quota, che costituisce il FUA dell'Agenzia. Detto Fondo viene utilizzato, previa contrattazione integrativa di Agenzia, per retribuire i compensi accessori al personale civile non dirigente, proveniente o ancora inquadrato nei ruoli civili del Ministero, comunque in servizio presso dette Unità.
 10. Il personale continua a godere dei benefici connessi alle provvidenze previste per il personale della Difesa in servizio e in quiescenza. Il Ministero della difesa provvede, per quanto riguarda la concessione dei sussidi, borse di studio, contributi per elevazione culturale, a corrispondere direttamente agli interessati tali benefici, ponendoli a carico del bilancio della Difesa. Per quanto riguarda il benessere, il Ministero della difesa provvede ad assicurare all'Agenzia i relativi fondi.
 11. Il personale partecipa a pieno titolo agli Organismi di Protezione Sociale (OPS) del Ministero della difesa. Pertanto, tale personale viene ammesso agli OPS, può costituirsi in associazione e chiedere la gestione di un OPS, così come previsto dalla direttiva dello Stato maggiore della difesa SMD-G-023. Restano attribuiti alla gestione dell'Agenzia gli OPS costituiti presso Castellammare di Stabia e Gaeta.

ARTICOLO 5 *PERSONALE MILITARE*

1. L'Agenzia si avvale di personale militare che viene a tal fine assegnato, con ordine di trasferimento, dalla competente Forza armata al Segretariato generale della difesa - V Reparto - in posizione extraorganica e, contestualmente, distaccato presso l'Agenzia per le esigenze della Direzione generale o di una determinata Unità produttiva. I dirigenti militari di grado non inferiore a colonnello impiegati presso la sede centrale di AID avranno incarichi di livello adeguato al grado rivestito.
- I direttori degli stabilimenti militari che trattano esplosivi, o munizionamento, o effettuano lavorazioni prettamente militari (Baiano di Spoleto, Noceto, Fontana Liri), devono essere, di

norma, Ufficiali Superiori di grado non inferiore a colonnello (o gradi corrispondenti) e con specifiche competenze tecniche. In alternativa, ove detto personale militare non fosse reso disponibile dalla Difesa, per qualsiasi motivo, l'AID ha facoltà di reperire sul mercato del lavoro personale tecnico di adeguata esperienza professionale per ricoprire i predetti incarichi di livello dirigenziale.

Resta inteso che, permanendo la connotazione militare degli Enti sopra citati, il Ministero della difesa si impegna comunque a fornire personale militare almeno per gli incarichi di vice direttore con il grado di tenente colonnello (o gradi corrispondenti) e di Ufficiali e Sottufficiali con compiti connessi con le attività di segreteria e affari generali, nonché per gli aspetti di sicurezza (installazioni militari e tutela del segreto).

2. La gestione tecnico-amministrativa e giuridica del personale militare è attribuita al V Reparto del Segretariato generale della difesa; gli aspetti disciplinari e sanzionatori sono attribuiti alle competenti articolazioni del medesimo Segretariato, in applicazione dell'articolo 9, comma 2, lettera d), del decreto ministeriale 16 gennaio 2013, recante la struttura del Segretariato generale, delle Direzioni generali e degli Uffici centrali del Ministero della difesa.

Le questioni inerenti l'impiego del personale militare sono trattate per il tramite del Segretariato generale della difesa, su iniziativa della Direzione generale dell'Agenzia.

L'impiego del personale militare con incarico esclusivo presso l'AID non comporta, per tutta la durata dell'assegnazione, la decadenza da alcuna titolarità o beneficio correlato all'incarico posseduti al momento della nomina.

3. Per quanto attiene agli avvicendamenti dei direttori (Capi Unità), ai sensi dell'articolo 136, comma 1, lettera h), del Regolamento, il Direttore generale dell'Agenzia conferisce l'incarico di Capo Unità all'Ufficiale Superiore allo scopo assegnato dalla competente Forza armata, tenendo conto di quanto previsto dalla pianificazione dell'impiego degli ufficiali precedentemente approvata dal rispettivo Vertice.
4. E' a carico del Ministero della difesa la parte fissa della retribuzione del personale militare, mentre la retribuzione accessoria (straordinario, missioni, pasti, etc.), da erogare secondo il quadro normativo vigente e nei limiti quantitativi fissati, è a carico dell'Unità/Direzione generale di AID.

ARTICOLO 6

RICORSO A MANODOPERA INTERINALE

1. L'Agenzia potrà avvalersi di personale interinale per lavorazioni non eseguibili con le professionalità a disposizione delle Unità produttive, sia per le tipologie di dette professionalità - non reperibili all'interno né dalla pianta organica né da eventuali riconversioni volontarie del personale disponibile - sia per il maggior numero di unità lavorative necessarie a soddisfare gli accresciuti carichi di lavoro indotti dall'incremento delle produzioni.

ARTICOLO 7

RAPPORTI TRA L'AMMINISTRAZIONE DELLA DIFESA E L'AGENZIA

7.1. VALORIZZAZIONE DEI SISTEMI D'ARMA E BENI IN DISMISSIONE DALLE FORZE ARMATE

1. Nel perseguimento dell'obiettivo concernente il supporto da fornire al Ministero della difesa in relazione alla cessione a terzi di sistemi d'arma e di beni per i quali sia stata determinata la

necessità o l'opportunità di procedere all'alienazione, potrà essere richiesto all'AID di svolgere le seguenti attività:

- individuare, congiuntamente alla Forza armata cedente, tra i sistemi d'arma e i beni in dismissione quelli più idonei allo svolgimento della singola operazione;
 - provvedere alla valutazione del sistema o bene in dismissione;
 - assicurare, ove richiesta o necessaria, l'effettuazione di attività di adeguamento, riconfigurazione, demilitarizzazione e similari, nonché ogni altra attività tecnico-produttiva strumentale all'operazione di cessione.
2. L'ottimizzazione delle procedure relative alle operazioni di dismissione dei sistemi d'arma e dei beni potrà essere realizzata nell'ambito di uno o più Tavoli tecnici di coordinamento, cui partecipano rappresentanti dell'AID e delle competenti articolazioni del Ministero della difesa. In tale sede potranno essere definiti e disciplinati anche gli schemi contrattuali, ivi incluso il ricorso alla permuta, più idonei a ottimizzare e garantire la remunerazione delle attività svolte dall'Agenzia.

7.2. CRITERI OPERATIVI

1. Sulla base dei criteri indicati nel paragrafo 7.1, e dell'esperienza maturata nel precedente triennio, il Ministero della difesa e l'Agenzia continuano a sviluppare un'efficace azione di coordinamento, nonché la massima sinergia tra esigenze del Ministero stesso e servizi/produzioni sviluppabili dall'Agenzia. In particolare, tenuto conto che le Unità produttive gestite dall'Agenzia sono inquadrate nell'area tecnico-industriale della Difesa, e che esse rappresentano pertanto lo strumento operativo di cui la Difesa si avvale per assicurare supporto alle FF.AA., il Ministero della difesa potrà affidare direttamente all'AID le commesse per l'acquisizione dei beni e servizi occorrenti, secondo le modalità stabilite dallo Stato maggiore della difesa con la direttiva SMD - F- 011 " Modalità e procedure per la gestione delle commesse all'A.I.D. da parte degli Organismi della Difesa", della quale l'Agenzia potrà proporre gli adeguamenti eventualmente ritenuti necessari per rendere più celeri ed efficienti le procedure medesime, anche in relazione al pagamento dei corrispettivi dovuti all'AID per l'espletamento delle attività commissionate.
2. In particolare, il Ministero della difesa:
- a) richiede prioritariamente (prima di rivolgersi ad operatori esterni) preventivi e fattibilità per tutti quei servizi e produzioni inerenti alle capacità attuali e prospettiche delle Unità, periodicamente comunicate dalla stessa AID, nonché l'interesse ad acquisire mezzi e materiali dismessi, o eccedenti le esigenze delle Forze armate;
 - b) favorisce l'affidamento di nuove linee produttive, anche attraverso forme associative con l'industria civile, l'incremento di attività su linee esistenti e da acquisire e quanto altro possibile ai fini del pieno sviluppo produttivo dell'Agenzia;
 - c) supporta l'Agenzia, ove possibile, nelle trattative commerciali con organismi e/o industrie anche straniere della difesa;
 - d) nei contratti da stipulare con l'industria per l'acquisizione di beni e servizi, valuta la possibilità di regolarizzare la parte economica anche attraverso compensazioni con produzioni delle Unità produttive;
 - e) assicura l'assistenza tecnico / operativa nelle attività riguardanti i materiali d'armamento e gli esplosivi trattati dalle Unità; in particolare, la loro movimentazione viene assicurata, su richiesta diretta delle singole Unità, dai vettori convenzionati con il Ministero della difesa, secondo la normativa e le procedure in essa vigenti;

- f) promuove e favorisce l'attività di formazione del personale dell'Agenzia attraverso le strutture/organizzazioni di formazione/aggiornamento professionale del Ministero della difesa, mediante accordi di programma;
 - g) garantisce la sicurezza delle aree sensibili degli stabilimenti che trattano esplosivo e munizionamento, nei particolari periodi di pericolo oggettivo, quali possibilità di attentati, attraverso un adeguato servizio di vigilanza, in applicazione della normativa della Difesa; in proposito, il Ministero della difesa continua ad assicurare il collegamento con i Comandi Militari Centrali e Territoriali, le cui disposizioni relative alla sicurezza previste dalla Direttiva sulla Sicurezza delle Installazioni Militari ed. giugno 2000 di S.M.E. e successivi aggiornamenti, e l'assunzione degli stati di allerta, valgono anche per gli stabilimenti dell'Agenzia;
 - h) recepisce dall'Agenzia la preventiva catalogazione ai fini dello smaltimento, secondo la vigente legislazione, di rifiuti (pericolosi e non), la cui produzione e accantonamento presso le Unità risalga ad epoca precedente all'avvento dell'Agenzia, come da relativa documentazione amministrativo-contabile; il relativo onere finanziario è programmato dal Ministero della difesa, che provvede al reperimento dei fondi necessari per il soddisfacimento dell'esigenza;
 - i) assicura il mantenimento del numero complessivo dell'attuale parco automezzi in uso all'Agenzia, in linea con le limitazioni imposte dalla normativa vigente e in analogia a quanto osservato nell'ambito del Ministero della difesa; la manutenzione preventiva e correttiva (ordinaria e straordinaria) è a carico dell'Agenzia nel rispetto della direttiva MOT/G001 vigente, pur considerando il normale deperimento nel tempo del parco automezzi; per quanto riguarda il fuori uso e l'alienazione degli automezzi, si applica la normativa del Ministero della difesa;
 - j) trasferisce all'Agenzia i fondi derivanti dalle commesse assegnate alla stessa in accordo con la già citata direttiva SMD-F-011;
 - k) consolida e promuove il ruolo dello Stabilimento chimico-farmaceutico militare di Firenze quale interlocutore privilegiato verso il Ministero della salute e il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, le Regioni, l'Agenzia Italiana del Farmaco e la Protezione Civile, per tutti i servizi connessi alla produzione, distribuzione e stoccaggio di farmaci orfani, antidoti strategici, medicinali a base di cannabis e farmaci salvavita – *stop shock*.
3. L'Agenzia si impegna a:
- a) perseguire il costante recupero dell'efficienza ed il massimo contenimento dei costi;
 - b) fornire prodotti e servizi di qualità certificata, rispondenti alle specifiche tecniche concordate per il soddisfacimento delle esigenze indicate dal committente, a prezzi congrui con quelli del mercato, nel rispetto delle migliori condizioni tecnico-economiche conseguibili;
 - c) rappresentare le proprie esigenze, nei settori il cui mantenimento rimane a carico del Ministero della difesa, attraverso omogenee pianificazioni, nei tempi richiesti dallo stesso Ministero;
 - d) rispettare, nelle attività di gestione, maneggio, lavorazione, conservazione e trasporto dei materiali d'armamento e degli esplosivi, la normativa emanata dal Ministero della difesa;
 - e) concordare con le strutture di formazione e aggiornamento professionale del Ministero della difesa i programmi annuali di addestramento del personale delle Unità produttive e della Direzione generale dell'Agenzia nei termini specificati dall'articolo 7.2, comma 2, lettera f);
 - f) fornire al Ministero della difesa il supporto da questo richiesto in relazione alle operazioni di cessione di sistemi d'arma e beni dismessi dalle Forze armate mediante la formalizzazione di apposite convenzioni, in aderenza a quanto previsto all'articolo 7.1, comma 2;
 - g) formulare proposte di semplificazione delle procedure di rimborso degli oneri connessi al

funzionamento e agli investimenti per la quota parte relativa all'esecuzione delle commesse del Ministero della difesa, anche attraverso l'aggiornamento della direttiva SMD-F-011;

- h) curare il "ciclo di gestione della *performance*", le attività e le predisposizioni in materia di prevenzione della corruzione, di trasparenza e integrità e di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi, adottando tutti i documenti e le misure a tali fini previsti dal decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, dalla legge 6 novembre 2012, n. 190, dal decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, e dal decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, e aggiornando la sezione "amministrazione trasparente" del sito internet istituzionale;
- i) implementare gli obiettivi contenuti nell'Atto di indirizzo annuale del Ministro della difesa e gli obiettivi strategici di cui ai paragrafi 2.1 e 2.2 adottando, entro le scadenze previste dalla normativa vigente, i documenti che sostanziano il ciclo di gestione della *performance* (sia nella fase programmatica sia nella fase di rendicontazione dei risultati), che dovranno anche contenere gli obiettivi specifici suscettibili di misurazione, con i relativi indicatori ai fini della determinazione del loro grado di conseguimento.

ARTICOLO 8

ONERI A RIMBORSO DALL'AD PER LE FORNITURE DI PRODOTTI/SERVIZI

1. Per i prodotti e servizi richiesti dal Ministero della difesa, viene applicata la citata direttiva dello Stato Maggiore Difesa SMD-F-011 "Modalità e procedure per la gestione delle commesse all'Agenzia Industrie Difesa da parte degli Organismi della Difesa".
In particolare, non essendo attualmente previsto alcun finanziamento proveniente dalla legge di stabilità, su ogni commessa AID inserisce la relativa quota parte di spese generali e i costi per investimenti specifici, comunque garantendo la convenienza per il Ministero della difesa.
2. In merito alle commesse relative al munizionamento (distruzioni e/o demilitarizzazioni):
 - la distruzione di munizionamento affidata all'Agenzia viene effettuata sulla base di un preventivo di costo concordato riguardante gli oneri a rimborso per il servizio commissionato; tali importi sono determinati dalle spese generali e dagli oneri ausiliari, sussidiari ed integrativi, così come definiti dalla direttiva SMD-F-011, dai costi per investimenti specificatamente dedicati all'espletamento della commessa, non rientranti nell'importo derivante dall'eventuale vendita di rottami;
 - per quanto riguarda i recuperi, se la commessa presenta oneri ausiliari, sussidiari ed integrativi, così come definiti dalla direttiva SMD-F-011, inferiori ai ricavi della vendita dei rottami, l'AID tratterà tale margine e lo reinvestirà per migliorare i processi industriali di demilitarizzazione;
 - la modalità di regolazione degli oneri a rimborso sopra riportata si applica sia per tutte le commesse oggetto di futuro mandato che per quelle in essere.
3. Per quanto riguarda i materiali soggetti a scadenza (con riferimento a quelli farmaceutici e parafarmaceutici) ordinati dal Ministero della difesa, ma non ritirati prima dei dodici mesi antecedenti la scadenza, potranno essere alienati a cura dell'Agenzia, previo avviso all'Ente committente, e il ricavato dovrà essere in parte utilizzato per sopperire alle spese per lo smaltimento dei materiali di risulta.
4. Le clausole, di cui ai precedenti punti 2 e 3, saranno riportate, nell'ambito di ciascuna commessa, nel preventivo di spesa predisposto dall'AID ed approvato dal Ministero della difesa.

ARTICOLO 9
PAGAMENTO DELLE FORNITURE ESPLETATE DALL'AGENZIA

1. Il Ministero della difesa è tenuto a trasferire all'Agazia gli importi relativi alle commesse assegnate secondo quanto riportato al precedente articolo 8.
2. Per la regolarizzazione delle partite pendenti tra l'AID e gli organi programmatori del Ministero della difesa, riferite agli esercizi pregressi, il Segretariato generale della Difesa - V Reparto e l'Agazia eseguono un esame congiunto dei dati contabili di riferimento, allo scopo di determinare l'entità delle poste a debito/credito che verranno sottoposti alla valutazione degli organi programmatori competenti, anche per un'eventuale transazione, ove ne ricorrano le condizioni, e comunque nel rispetto della normativa vigente in materia.

ARTICOLO 10
GESTIONE DI EVENTUALI IMPEGNI FINANZIARI PREGRESSI

1. Eventuali pagamenti maturati in esito ad impegni assunti dalle Unità produttive negli esercizi precedenti all'E.F. 2002 sono a carico del Ministero della difesa. A tale scopo, il Ministero provvede a finanziare per ogni specifica esigenza le Unità produttive, che provvedono al pagamento del relativo onere secondo le norme della contabilità di Stato.
2. Il corrispettivo del servizio di guardiania svolto da personale del Ministero della difesa presso le Unità produttive viene contabilizzato a riduzione del credito maturato dall'Agazia per anticipazioni sostenute e non ripianate.

ARTICOLO 11
MODALITA' PER LA GESTIONE DELLA CONVENZIONE

1. L'Agazia si impegna a determinare i meccanismi organizzativi e procedurali, idonei a consentire una corretta gestione del rapporto convenzionale instaurato.
2. In relazione agli impegni definiti nella presente convenzione, l'Agazia annualmente trasmette al Ministro:
 - a) entro il mese di aprile il bilancio consuntivo dell'esercizio finanziario precedente;
 - b) entro il mese di ottobre il bilancio di previsione e il piano di attività dell'esercizio finanziario successivo;
 - c) entro il mese di novembre la bozza di nuova convenzione o di revisione (se necessaria) per il successivo esercizio finanziario.

ARTICOLO 12
INDIRIZZO E VIGILANZA

1. Ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, l'Agazia è sottoposta ai poteri di indirizzo e vigilanza del Ministro della difesa, che potrà esercitarli anche avvalendosi del Segretariato Generale della Difesa/DNA, con le modalità previste dall'articolo 134 del Regolamento.

ARTICOLO 13
CONTROLLO STRATEGICO E MONITORAGGIO DELLA PERFORMANCE

1. Il controllo strategico, di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, sarà effettuato dall'Organismo Indipendente di Valutazione della Performance (OIV), ai sensi dell'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, e a mente del decreto del Ministro della difesa in data 9 settembre 2013. Per consentire lo svolgimento di tale controllo e il monitoraggio della performance organizzativa, l'Agenzia si impegna a fornire al predetto Organismo, per ciascun anno di validità della presente Convenzione, i dati necessari che consentano di verificare il livello di conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 2.
2. Ai fini della verifica del raggiungimento dei risultati, ai sensi del sistema di misurazione della performance individuale del personale dirigente del Ministero della difesa – che costituisce punto di riferimento anche per il Direttore dell'Agenzia – sono annualmente predisposte schede di valutazione riguardanti i risultati operativi (i cui obiettivi sono assegnati dal Capo di gabinetto su delega e previa approvazione del Ministro) e il comportamento organizzativo. A metà anno, verrà effettuata la verifica intermedia secondo la procedura di cui al citato sistema.

ARTICOLO 14
COMUNICAZIONI


1. L'Agenzia si impegna a comunicare al Ministro della difesa le eventuali varianti da apportare alla propria struttura organizzativa, gli andamenti gestionali delle Unità produttive assegnate in gestione, le modalità di utilizzo delle risorse, nonché le problematiche di particolare rilievo, oltre all'informativa sul consuntivo del bilancio consolidato a metà esercizio e sulle previsioni di fine esercizio.

ARTICOLO 15
MODIFICHE DELLA CONVENZIONE

1. Qualora, nel corso del periodo di efficacia della presente convenzione, intervengano modifiche al quadro normativo, ovvero mutino sostanzialmente le condizioni in base alle quali essa è stata stipulata, si procederà, su richiesta di una delle parti, a concordare le modifiche e le integrazioni necessarie. Gli atti relativi saranno stipulati con le medesime modalità della presente convenzione.

Roma, 18 DIC. 2014

Il Direttore Generale dell'Agenzia



Il Ministro della Difesa

